



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023
RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI".

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento è adottato in conformità all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici".
- 2) Il Regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dei Settori cui afferiscono i lavori, servizi e forniture oggetto di incentivazione. Tali risorse sono quantificate in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, nonché per appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, e sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
- 3) Ai sensi dell'allegato I.10, sono definite le seguenti attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.

Art. 2 – Suddivisione dell'incentivo

- 1) L'incentivo, così come individuato nell'art. 1 del presente Regolamento, è suddiviso nel seguente modo:
 - a) L'80 per cento delle risorse costituente l'incentivo, così come individuato nell'art. 1 comma 2 del presente Regolamento è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
 - b) Il 20 per cento delle risorse costituente l'incentivo, così come individuato nell'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o non corrisposto, è utilizzato per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali

a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, nonché per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 3 – Ripartizione della quota parte di incentivo per funzioni tecniche

- 1) La quotaparte di incentivo per funzioni tecniche, così come individuata dall'art. 2 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, è ripartita in funzione delle attività svolte dai dipendenti e dalle fasi di realizzazione dell'opera, fermo restando la normativa in materia per quanto attiene i requisiti professionali necessari per l'espletamento di alcune funzioni tecniche, secondo il seguente prospetto:

Descrizione attività / Funzione tecnica	Aliquota parziale incentivo	Aliquota totale incentivo	Dettaglio fasi di realizzazione dell'opera
Programmazione della spesa per investimenti	3,0%	3,0%	
Responsabile Unico del Progetto	5,0%	44,0%	in fase di programmazione e progettazione
	6,0%		in fase di verifica
	15,0%		in fase di affidamento (inclusa predisposizione dei documenti di gara)
	18,0%		in fase di esecuzione
Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	4,0%	28,0%	in fase di programmazione e progettazione
	4,0%		in fase di verifica
	8,0%		in fase di affidamento (inclusa predisposizione dei documenti di gara)
	12,0%		in fase di esecuzione
Verifica del progetto ai fini della validazione	10,0%	10,0%	(cumulabile con le attività "in fase di verifica" del rup e dei collaboratori)
Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*	12,0%	12,0%	<i>*da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere</i>
Collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità*	2,0%	2,0%	
Collaudo statico	1,0%	1,0%	
Totale	100,0%	100,0%	

- 2) I dipendenti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, maturano il diritto alla corresponsione dell'incentivo al termine della fase di realizzazione, che avviene:

- a) Per la fase di programmazione e progettazione, all'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del Programma Biennale acquisti e forniture, limitatamente alle opere effettivamente attuate;
 - b) Per la fase di verifica, all'adozione da parte della Giunta Comunale della Deliberazione di approvazione del progetto;
 - c) Per la fase di affidamento, all'adozione da parte del Responsabile del Settore della Determinazione di affidamento del lavoro, servizio o fornitura in oggetto;
 - d) Per la fase di esecuzione, all'adozione da parte del Responsabile del Settore della Determinazione di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e/o del certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità.
- 3) In caso di avvicendamento di personale nello svolgimento della medesima funzione tecnica, è corrisposto a ciascuna figura la quotaparte di incentivo maturato in proporzione alla quotaparte di attività effettivamente svolta.
 - 4) In caso di personale non assegnato a tempo pieno ai Settori cui afferiscono i lavori, servizi e forniture oggetto di incentivazione, è corrisposta la quotaparte di incentivo maturato in proporzione alla percentuale di assegnazione all'interno dell'Ufficio stesso.
 - 5) In caso di personale assunto a tempo determinato, l'incentivo è corrisposto con gli stessi tempi e modalità del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 4 – Cumulabilità e modalità di corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche

- 1) Le quoteparte di incentivi per funzioni tecniche relative a diverse fasi di realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, svolte dal medesimo dipendente, sono totalmente cumulabili.
- 2) La corresponsione dell'incentivo è subordinata alla adozione da parte del Responsabile del Settore, non coinvolto in alcuna fase della realizzazione del lavoro, servizio e fornitura oggetto di incentivazione, della Determinazione di liquidazione che avviene, di norma conseguentemente all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e/o del certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità.
- 3) In caso di realizzazione di lavori, servizi o forniture, per le quali il cronoprogramma procedurale di realizzazione prevede una durata maggiore di 24 mesi, la quotaparte di incentivi per funzioni tecniche è liquidata in due tranches, corrispondenti:
 - a) Al termine della fase di affidamento;
 - b) Al termine della fase di esecuzione.
- 4) L'incentivo maturato, per il quale è stata adottata da parte del Responsabile del Settore della Determinazione di liquidazione, viene corrisposto al dipendente entro il mese successivo a quello di adozione della Determinazione di liquidazione.
- 5) L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 2 lettera b del presente Regolamento.

Art. 5 – Riduzione dell'incentivo per funzioni tecniche

- 1) A fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, le aliquote di cui al prospetto rappresentato all'art. 3 comma 1 sono ridotte del 20%.

Art. 6 – Norme finali e rinvio

- 1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore ed è immediatamente efficace a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
- 3) All'atto di approvazione del presente Regolamento, il precedente Regolamento, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 28/12/2024, è abrogato.